Corso ASTM
per giovani professionisti
incontro in presenza

12 Settembre 2023
09:00 – 13:30

Normativa sui lavori pubblici:

Consegna e sospensione lavori

dott.ssa G. Bertolino

La disciplina dell'esecuzione del contratto (in particolare dei lavori)

La consegna dei lavori (art. 3 All. II.14 Nuovo Codice)

Il Direttore dei lavori, previa disposizione del RUP, provvede alla consegna dei lavori (comma 1):

- per le amministrazioni statali:

a) non oltre **quarantacinque giorni dalla data di registrazione alla Corte dei conti del decreto di approvazione del contratto**;

b) non oltre quarantacinque giorni dalla **data di approvazione del contratto quando la registrazione della Corte dei conti non è richiesta per legge**;

- per le altre stazioni appaltanti:

a) il termine di **quarantacinque giorni decorre dalla data di stipula del contratto**.

Il **Direttore dei lavori comunica con un congruo preavviso all'esecutore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi,** munito, ove occorra, del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto (comma 2).

All'esito delle operazioni di consegna dei lavori, il Direttore dei lavori e l'esecutore sottoscrivono il relativo verbale, da tale data decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori.

La disciplina dell’esecuzione del contratto (in particolare dei lavori)

La consegna dei lavori (art. 3 All. II.14 Nuovo Codice)

Il processo verbale di consegna deve essere redatto in contraddittorio con l'esecutore e deve contenere (comma 8):

- a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;
- b) l'indicazione delle aree, dei locali, delle condizioni di disponibilità dei mezzi d'opera per l'esecuzione dei lavori dell'esecutore, nonché dell'ubicazione e della capacità delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione dell'esecutore stesso;
- c) la dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.

Il direttore dei lavori è responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori all'effettivo stato dei luoghi (comma 8).

Nel caso in cui siano riscontrate differenze fra le condizioni locali e il progetto esecutivo, **non si procede alla consegna** e il direttore dei lavori ne riferisce immediatamente al RUP, indicando le cause e l'importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto esecutivo e delle successive verifiche, proponendo i provvedimenti da adottare

Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla stazione appaltante **per ragioni non di forza maggiore**, la sospensione può durare al massimo 60 giorni.
Trascorso inutilmente tale termine, l’esecutore può richiedere di recedere (comma 6).

La disciplina dell'esecuzione del contratto (in particolare dei lavori)

La consegna dei lavori (art. 3 All. II.14 Nuovo Codice)

Vicende della consegna – Casi particolari

Manca presentazione dell'appaltatore (comma 3)

Qualora l'esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal direttore dei lavori per la consegna, la stazione appaltante ha facoltà di:

- risolvere il contratto e di incamerare la cauzione;

oppure

- di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione

Ritardo nella consegna

Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla stazione appaltante, l'esecutore può chiedere di recedere dal contratto (comma 4):

- nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate nei limiti di quanto stabilito dal capitolato d'appalto e, comunque, in misura non superiore alle seguenti percentuali, calcolate sull'importo netto dell'appalto (comma 12):
  - a) 1,00 per cento per la parte dell'importo fino a 258.000 euro;
  - b) 0,50 per cento per l'eccedenza fino a 1.549.000 euro;
  - c) 0,20 per cento per la parte eccedente i 1.549.000 euro

  La richiesta di pagamento degli importi spettanti, è inoltrata a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell'istanza di recesso.
- nel caso in cui l'istanza dell'esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto a un indennizzo per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal cronoprogramma nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori; la richiesta di pagamento di tali oneri è formulata a pena di decadenza mediante riserva da iscrivere nel verbale di consegna dei lavori e da confermare, debitamente quantificata, nel registro di contabilità..

La stazione appaltante indica nel capitolato di appalto gli eventuali casi in cui è facoltà della stessa non accogliere l'istanza di recesso dell'esecutore

La disciplina dell'esecuzione del contratto (in particolare dei lavori)

La consegna dei lavori (art. 3 All. II.14 Nuovo Codice)

Consegna parziale

La consegna parziale (comma 9) dei lavori è ammessa solo se prevista dal capitolato speciale d'appalto:

- **in relazione alla natura dei lavori da eseguire;**

ovvero

- **nei casi di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili**.

Nel caso di consegna parziale conseguente alla temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, l'esecutore è tenuto a presentare, a pena di decadenza dalla possibilità di iscrivere riserve per ritardi, un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.
Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità si applica la disciplina relativa alla sospensione dei lavori.

Nei casi di consegna parziale, la data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale redatto dal direttore dei lavori.

La disciplina dell'esecuzione del contratto *La consegna dei lavori (art. 3 All. II.14 Nuovo Codice)*

Consegna anticipata

La consegna dei lavori può essere effettuata in **via anticipata**, ossia a seguito dell'intervenuta aggiudicazione dell'appalto e prima della stipula del contratto.

- per **i lavori sottosoglia comunitaria** è possibile procedere con la consegna anticipata **indipendentemente dal fatto che ricorrano ragioni di urgenza.** (**art. 50, comma 6 Nuovo Codice**)
- per **i lavori sopra soglia comunitaria** è possibile ricorrere alla consegna anticipata quando ricorrano ragioni **di oggettiva urgenza,** ossia:
  - eventi oggettivamente imprevedibili;
  - per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose;
  - per l'igiene e la salute pubblica;
  - per il patrimonio storico, artistico, culturale;
  - nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell'Unione europea.

La disciplina dell'esecuzione del contratto *La sospensione dell'esecuzione (art. 121 commi 1-7, nuovo codice – art. 8 All. II.14 nuovo codice)*

Le **sospensioni** dei lavori possono essere disposte:

- **dal DL quando ricorrano circostanze speciali**, che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non fossero prevedibili al momento della stipulazione del contratto. In questo caso il DL compila il verbale di sospensione, che è inoltrato, entro cinque giorni, al RUP (comma 1 art 121);
- **dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse** (comma 3). In questo caso il RUP avvisa il DL affinchè possa redigere il verbale di consistenza dei luoghi (**comma 2 art. 121**).

Nel caso in cui le sospensioni (anche parziali) riguardino la realizzazione di opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie comunitarie, la sospensione è disposta dal RUP dopo aver acquisito il parere del Collegio Consultivo Tecnico ove costituito (parere obbligatorio) (comma 3 art. 121). Se la sospensione è imposta da gravi ragioni di ordine tecnico, idonee ad incidere sulla realizzazione a regola d'arte dell'opera, in relazione alle modalità di superamento delle quali non vi è accordo tra le parti **entro quindici giorni dalla comunicazione della sospensione parziale dei lavori** oppure dall'insorgere della causa che potrebbe determinarla, il Collegio **accerta:**

- l'esistenza di una causa tecnica di legittima sospensione dei lavori;
- indica le modalità con cui proseguire i lavori;
- indica le eventuali modifiche necessarie da apportare per la realizzazione dell'opera a regola d'arte

la decisione del Collegio ha valore di lodo contrattuale, salvo espressa manifestazione contraria di volontà di una delle parti.

La disciplina dell'esecuzione del contratto

La sospensione dell'esecuzione (art. 121 commi 1-7, nuovo codice – art. 8 All. II.14 nuovo codice)

Il direttore dei lavori dispone la sospensione dei lavori, redigendo, ove possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, **il verbale di sospensione** nel quale devono essere indicate (comma 1 **art. 8 All. II.14**):

a) le ragioni che abbiano determinato l'interruzione dei lavori;

b) lo stato di avanzamento dei lavori e delle opere la cui esecuzione rimanga interrotta, indicando le cautele adottate al fine della ripresa dell'intervento e della sua ultimazione senza eccessivi oneri;

c) la consistenza del personale impiegato e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.

Quando successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore prosegue le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. (**comma 6 art. 121**)

La disciplina dell’esecuzione del contratto

La sospensione dell’esecuzione (art. 121 commi 1-7, nuovo codice – art. 8 All. II.14 nuovo codice)

Fatto salvo il verificarsi di gravi ragioni di ordine tecnico, idonee a incidere sulla realizzazione a regola d'arte dell'opera, la sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario (comma 4 art. 121).

Cessate le relative cause, il direttore dei lavori ne dà immediata comunicazione al RUP che **dispone la ripresa dell'esecuzione** (comma 4 art. 121)

Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, **il direttore dei lavori procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori,** che deve essere sottoscritto anche dall'esecutore e **deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP (comma 3 art. 8 All. II.14).**

Nel caso in cui l'esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e il RUP non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, l'esecutore può diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al direttore dei lavori perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione **(comma 3 art. 8 All. II.14)**.

Sospensioni illegittime

Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni totali o parziali dei lavori ritenute illegittime devono essere iscritte, a pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori (comma 7 art. 121),

Se le sospensioni sono inizialmente legittime è sufficiente che l’esecutore iscriva le proprie contestazioni nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non firmi i verbali deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.

La disciplina dell'esecuzione del contratto *La sospensione dell'esecuzione (art. 121 commi 1-7, nuovo codice – art. 8 All. II.14 nuovo codice)*

il risarcimento dovuto all'esecutore nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 6 dell'articolo 121 del codice è quantificato sulla base dei seguenti criteri (**comma 2 art. 8 All. II.14)** :

a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;

b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora computati sulla percentuale del 10 per cento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;

c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori;

d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

Qualora la sospensione, o le sospensioni:
- **durino per un periodo di tempo superiore a un quarto della durata complessiva** prevista per l'esecuzione dei lavori stessi,

o comunque
- **superino sei mesi complessivi**,

l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità (comma 5 art. 121).

Se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.